



COMUNE  
DI CERVIA

Proposta n. 192 del 29/04/2020

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 17 del 29/04/2020**

OGGETTO:

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI I MERCATI MATTUTINI LIMITATAMENTE AI POSTEGGI DI GENERI ALIMENTARI. APERTURA A FAR TEMPO DAL 30.04.2020 E FINO AL TERMINE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**IL SINDACO**

Richiamati:

- il DL n.6/2020 convertito con modifiche dalla L.13/2020, il DL n.9/2020, il DL n.11/2020, il DL n.18/2020, il DL n.19/2020;
- i seguenti DPCM in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: DPCM 8/3/2020, DPCM 9/3/2020, DPCM 11/3/2020, DPCM 22/3/2020, DPCM 1/4/2020, DPCM 10/4/2020, DPCM 26/4/2020;

Viste le ordinanze emanate ai sensi dell'art.38 della L. n.833/1978, approvate con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.61 del 11/4/2020 e n.66 del 22/4/2020;

Visti gli artt.27 e seguenti del D.Lgs. 114/1998 ed in particolare l'art.28;

Vista la LR n.12/1999 e la DGR n.1368/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n.10 del 23.02.2017;

Richiamata, come sopra citata, l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, approvata con Decreto n.66/2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 61 DELL'11 APRILE 2020.", con particolare riferimento al punto 1, lettera f), che prevede "*restano sospesi, nei giorni feriali, prefestivi, festivi e nelle festività i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere, compresi i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari, e più in generale i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari. È altresì sospeso il commercio su aree*

*pubbliche in forma itinerante. Non sono sospesi all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati, i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi";*

Considerato che la suddetta Ordinanza del Presidente della Regione, prevede una deroga alla sospensione dei mercati alimentari, a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune (anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi), e che la stessa risulta più flessibile rispetto a quella contenuta nell'Ordinanza n.61, ammettendo, con l'utilizzo dell'avverbio "comunque", la deroga alla sospensione anche per quei mercati svolti in aree delimitate "in ogni modo" purché, tale perimetrazione, sia idonea a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati;

Visto, come sopra richiamato, il DL n.19 del 25/3/2020, in corso di conversione, che, fatte salve le misure adottate con decreti governativi in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 ed ordinanze emanate ai sensi del DL n.6/2020, convertito con modifiche dalla L n.13/2020, prevede alla lett. aa) del comma 1 dell'art.1 l'adozione di limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari ad assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

Dato atto che per espressa disposizione regionale non sono sospesi i mercati che si possono svolgere su spazi pubblici recintati e che si caratterizzano con posteggi appartenenti al settore alimentare, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

Considerato che a causa dell'attuazione delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si è determinata una notevole "pressione" dei consumatori sulle attività di vendita di generi alimentari in sede fissa (esercizi di vicinato e supermercati) che hanno dato origine a consistenti file di persone in prossimità dei negozi stessi;

Considerate le caratteristiche della rete commerciale di Cervia, in cui da sempre i mercati ordinari, integrano in modo complementare, l'offerta dei prodotti alimentari, e la necessità, per dare risposta ai rischi predetti, di tornare a differenziare nuovamente l'offerta dei prodotti alimentari, contratta, in questa fase di emergenza, per via delle misure di contenimento;

Preso atto che con comunicazione del 17/4/2020 (pg.19843) le associazioni di categoria ANVA e

FIVA chiedono la riattivazione dei settori alimentari dei mercati presenti sul territorio, evidenziando di poter assumere le necessarie misure di prevenzione di contenimento del COVID-19 come già impartite, nonché approntare e gestire le necessarie attrezzature per la conformità degli spazi e luoghi assegnati ai mercati, sempre in conformità alla prescrizioni come già date;

Considerato:

- che i mercati mattutini, limitatamente ai prodotti esclusivamente alimentari, prevedono un numero di operatori che va da un minimo di 2 ad un massimo di 27;
- che la collocazione dei suddetti ambulanti necessita di aree pubbliche di dimensioni ridotte e facilmente perimetrabili mediante il posizionamento - a carico degli stessi operatori - di transenne, dissuasori e simili, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza prescritte dalla Regione Emilia Romagna con il Decreto del Presidente n. 66 del 22 aprile 2020 a tutela dell'incolumità pubblica;
- che i suddetti mercati sono posti in luoghi strategici del tessuto urbano prevalentemente residenziale della città, costituendo in tal modo utili e necessari punti e occasioni di riferimento per l'approvvigionamento alimentare della città;
- la necessità, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, di allargare la possibilità di approvvigionamento alimentare al fine di ridurre maggiormente le occasioni di assembramenti per evidenti ragioni connesse al rischio della diffusione del Covid19;

Valutato opportuno, al fine di garantire la corretta perimetrazione dell'area, trasferire in area pubblica più idonea per logistica e dotazioni già esistenti ad assolvere l'azione predetta:

- il settore alimentare del Mercato invernale di Piazza Costa nell'area dove si svolge – per lo stesso settore – quello estivo (piazze Salinai e limitrofo parcheggio);
- il mercato giornaliero dell'ortofrutta in piazzale Salinai;

Dato atto che la riapertura dei suddetti mercati è subordinata alla necessità di garantire le condizioni di sicurezza per operatori e cittadinanza al pari degli altri esercizi commerciali che trattano generi alimentari e di prima necessità, disposte dalle competenti Autorità e, come stabilito nell'Ordinanza regionale citata, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1,4, 6, 7 lett.c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, nonché qualunque altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità;

Ritenuto dunque di poter dare corso alla riattivazione dei settori alimentari dei mercati mattutini, per le motivazioni sopra esposte e alle condizioni di sicurezza come richiamate;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Accertato che il responsabile dell'istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'ordinamento per l'adozione dell'atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Del. C.C. 1/2013 e successive modifiche e integrazioni approvate con atto C.C. n.1 del 24/01/2018;

### **DISPONE**

Fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui sopra e con le misure e cautele di seguito riportate, sono riattivati – da giovedì 30 aprile e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – i seguenti mercati, limitatamente al settore alimentare, e previa presentazione da parte delle associazioni di categoria ANVA e FIVA di planimetria e relazione attestante le misure di salvaguardia dello spazio specificatamente individuato e recintato, nonché di contenimento del Covid-19 (controllo accessi e distanziamento, uso mascherine e prodotti igienizzanti, informativa ai clienti in entrata sul distanziamento, ecc.):

- mercato di piazza Costa invernale (trasferito in Piazzale Salinai e limitrofo parcheggio)
- mercato di piazza Costa estivo
- mercato estivo di Pinarella mattina
- mercatino di Savio
- mercato sperimentale di Villa Inferno
- mercato giornaliero dell'ortofrutta (trasferito in Piazzale Salinai)

Le misure e cautele da osservare obbligatoriamente in tutti i mercati di cui sopra sono le seguenti:

- 1) perimetrazione e recinzione degli spazi o dell'area occupata dal mercato;
- 2) modalità di contingentamento degli accessi con personale addetto di cui oltre. A tal proposito, viste le dimensioni dei posteggi, sarà consentito l'ingresso contemporaneo ad un numero di utenti non superiore al triplo delle postazioni di vendita presenti;
- 3) distanziamento interpersonale (almeno 1 mt tra le persone);
- 4) disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, touch screen e sistemi di pagamento;
- 5) utilizzo mascherine sia per operatori del mercato che per clienti;
- 6) uso guanti usa e getta per operatori del mercato e clienti (punto 6, allegato 5 Dpcm 10/04/20);
- 7) regolamentazione degli accessi in funzione degli spazi disponibili al fine di evitare qualunque forma di assembramento e garantire il distanziamento interpersonale, con eventuale differenziazione di entrata e uscita dall'area del mercato;
- 8) informazione ai clienti per garantire il distanziamento interpersonale;

9) personale di controllo/vigilanza agli accessi;

10) accesso al mercato consentito solo ad un componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;

11) priorità di accesso alle aree mercatali per i soggetti con accertate e/o visibili ridotte capacità di deambulazione;

12) nel caso di fornitura di transenne o altro materiale da parte del Comune per la delimitazione delle aree, alla fine delle operazioni di vendita, rimozione dell'allestimento, ricollocando il materiale nel sito dove il Comune le ha rese disponibili;

13) i posteggi collocati in dette aree dovranno essere posizionati in modo da garantire anche il distanziamento interpersonale tra gli stessi;

14) nel caso di vendita di cibi preparati da asporto (quali prodotti di gastronomia, rosticceria, etc) è ammessa la vendita di soli prodotti preconfezionati salvo per i prodotti freddi "da banco" (es. salumi, formaggi, ..);

E' inoltre raccomandato alle imprese di insacchettare preventivamente la merce a chilo o ad altra misura adeguata al prodotto, in modo da semplificare e velocizzare le procedure di vendita.

Nella giornata di venerdì 1 maggio non verranno svolti i mercati.

La presente ordinanza verrà comunicata alle associazioni di categoria ANVA e FIVA e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Copia del presente provvedimento sarà inoltre trasmesso a:

- Polizia Locale del Comune di Cervia;
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravennavia – via PEC protocollo.prefra@pec.interno.it;
- Compagnia Carabinieri di Milano Marittima – via PEC tra24025@pec.carabinieri.it;
- Compagnia Carabinieri di Cervia - via PEC tra28019@pec.carabinieri.it;
- Polizia di Stato (Questura di Ravenna) - via PEC gab.quest.ra@pecps.poliziadistato.it;
- Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia - via PEC ra1030000p@pec.gdf.it
- Hera SPA - via PEC ambientearearavenna@pec.gruppohera.it;
- AUSL della Romagna – Dipartimento di igiene e sanità pubblica – via PEC ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it;

La mancata partecipazione ai mercati effettuati durante il periodo di emergenza da COVID 19 non viene conteggiata ai fini dell'eventuale revoca del posteggio.

La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, è sanzionata – anche penalmente – secondo quanto stabilito dagli artt.3 del DL n.6/2020, convertito con modifiche dalla L n.13/2020 come modificato dall'art.15 del DL n.14/2020.

La Polizia Municipale è incaricata dei necessari controlli di corretta esecuzione del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna, entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

## **IL SINDACO**

Massimo Medri

Sindaco

Massimo Medri / INFOCERT SPA

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate*